

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1946 del 06 dicembre 2017

Criteri per la concessione del Patrocinio regionale. Modifica Deliberazione della Giunta regionale n. 123 del 16 febbraio 2016.

[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si sottopone alla Giunta regionale la modifica di alcuni dei criteri per la concessione del Patrocinio regionale, approvati con deliberazione n.123 del 16 febbraio 2016.

Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.

Con successivi atti n. 808/INF del 21 giugno 1994 e n. 16/DIR del 23 giugno 2000, la Giunta regionale disciplinava le procedure per la concessione del Patrocinio regionale, ribadendo il fondamentale principio, già consolidato sin dagli anni precedenti, secondo cui il Patrocinio "costituisce una forma di adesione ed apprezzamento della Regione del Veneto, ad iniziative ritenute meritevoli, per le loro finalità sociali, culturali, artistiche, scientifiche, etc...".

Con le predette direttive, la Giunta regionale sottolineava altresì l'esigenza che venissero adeguatamente esaminati gli elementi caratterizzanti le diverse iniziative, escludendo pertanto quelle che "perseguono fini prevalentemente lucrativi e che si appalesano di mediocre qualità, sia per i soggetti che per i contenuti".

Ciò in quanto la concessione del Patrocinio è stata da sempre improntata a criteri finalizzati alla massima valorizzazione dell'immagine regionale, tanto da considerare l'indicazione del Patrocinio regionale sui prodotti grafici relativi all'evento patrocinato, "... seconda soltanto all'Alto Patronato del Presidente della Repubblica e con priorità su altri eventuali patrocini e riconoscimenti di altro genere".

Con deliberazione n. 123 del 16 febbraio 2016, la Giunta regionale, nel ribadire l'importanza, sia sotto il profilo sostanziale che di immagine, che ha il Patrocinio regionale, confermava i contenuti dei criteri già adottati con gli atti richiamati, puntualizzandone tuttavia alcuni aspetti procedurali, afferenti sia la concessione del Patrocinio, sia il diniego alla concessione dello stesso.

A seguito dell'applicazione dei criteri indicati nell'allegato A al provvedimento citato, si appalesa tuttavia l'esigenza di procedere ad una ulteriore modifica degli stessi, in particolare per quanto concerne i termini di presentazione e di istruttoria delle domande e i requisiti dei soggetti richiedenti, come da **Allegato A** che forma parte integrante del presente provvedimento.

I criteri proposti ribadiscono l'esigenza che ad ogni richiesta di Patrocinio, la cui concessione è di competenza del solo Presidente della Regione, corrisponda un'adeguata istruttoria a cura della Struttura regionale competente per materia, affinché il Patrocinio costituisca sia un'effettiva attestazione di apprezzamento ad eventi di rilevante interesse regionale, sia una significativa valorizzazione dell'immagine regionale, mediante l'utilizzo del relativo logo sui prodotti grafici.

La concessione del Patrocinio è riservata alla competenza del Presidente della Regione e solo al Presidente è consentito procedere senza l'acquisizione del parere della competente struttura e del visto assessorile, ove le richieste di Patrocinio siano ritenute di particolare urgenza, in ragione di uno specifico interesse regionale.

La concessione del patrocinio non comporta alcuna responsabilità in capo al Presidente e alla Giunta regionale circa l'organizzazione e lo svolgimento delle iniziative patrocinate; Presidente e Giunta regionale restano altresì estranei a qualunque rapporto fonte di obbligazione che si venga a costituire tra i beneficiari e soggetti terzi.

Si propone che i Direttori Generali di Aziende ULSS, Aziende Ospedaliere, Istituto Oncologico Veneto ed Enti strumentali regionali, laddove ravvisino il particolare interesse anche per la Regione di alcune iniziative, siano autorizzati ad apporre il logo del Patrocinio regionale sui prodotti grafici che le promuovono, dandone preventiva comunicazione alla Direzione del Presidente.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge 7 giugno 2000 n.2000, n. 150;

VISTI gli atti della Giunta regionale n. 808/INF del 21 giugno 1994 e n. 16/DIR del 23 giugno 2000;

VISTA la DGR n. 123 del 16.02.2016;

VISTO l'articolo 2, comma 2 della L.R. n. 54/2012;

delibera

1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di modificare i criteri per la concessione del Patrocinio regionale, approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 123 del 16 febbraio 2016, come da **Allegato A** che forma parte integrante del presente provvedimento;
3. di confermare, per quanto non espressamente modificato con il presente provvedimento, i contenuti degli atti della Giunta regionale n. 808/INF del 21 giugno 1994 e n. 16/DIR del 23 giugno 2000;
4. di autorizzare i Direttori Generali di Aziende ULSS, Aziende Ospedaliere, Istituto Oncologico Veneto ed Enti strumentali regionali che ravvisino il particolare interesse anche per la Regione di alcune iniziative, ad apporre il logo del Patrocinio regionale sui prodotti grafici che le promuovono, dandone preventiva comunicazione alla Direzione del Presidente;
5. di dare atto che la concessione del Patrocinio non comporta alcuna responsabilità in capo al Presidente e alla Giunta regionale circa l'organizzazione e lo svolgimento delle iniziative patrocinate, restando gli stessi estranei a qualunque rapporto fonte di obbligazione che si venga a costituire tra i beneficiari e soggetti terzi;
6. di incaricare il Direttore della Direzione Relazioni Internazionali Comunicazione e Sistar dell'esecuzione del presente provvedimento;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.